

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

M592 - ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi: L112, EA08 – SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

Tema di: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

PRIMA PARTE

In questi giorni ricorre il settantesimo anniversario di inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno 1946 con il compito di preparare il testo costituzionale. La commissione incaricata di preparare il contenuto legislativo da sottoporre alla discussione d'aula era presieduta da Meuccio Ruini, un anziano liberale che era stato senatore negli anni precedenti il fascismo. Il passo che segue è tratto dalla relazione di Ruini all'Assemblea Costituente, relativamente alla funzione della scuola pubblica.

Il candidato legga con attenzione il brano e ne illustri i passi salienti.

Per la scuola, si è riconosciuto che spetta alla Repubblica dettare le norme generali sull'istruzione, organizzare la scuola di Stato in tutti i suoi gradi, assicurare ad enti e privati la facoltà di istituire altre scuole. Tutto ciò non costituisce un monopolio statale; ed è ammessa la libertà di insegnamento. Ma l'organizzazione della scuola pubblica è una delle precipue funzioni dello Stato; e quando le scuole non statali chiedono la parificazione, la legge ne definisce gli obblighi e la sorveglianza da parte dello Stato, e nel tempo stesso ne assicura la effettiva libertà garantendo parità di trattamento agli alunni, a parità di condizioni didattiche. La serietà degli studi e l'imparziale controllo su tutte le scuole statali e non statali sono garantiti con l'obbligo dell'esame di Stato, non solo allo sbocco finale ma anche in gradi intermedi. Uno dei punti al quale l'Italia deve tenere è che nella sua costituzione [...] sia accentuato l'impegno di aprire ai capaci e meritevoli, anche se poveri, i gradi più alti dell'istruzione. Alla realizzazione di questo impegno occorreranno grandi stanziamenti; ma non si deve esitare; si tratta di una delle forme più significative per riconoscere, anche qui, un diritto della persona, per utilizzare a vantaggio della società forze che resterebbero latenti e perdute, di attuare una vera ed integrale democrazia. (Relazione del Presidente della Commissione, Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana, Roma, 6 febbraio 1947).¹

La nostra Costituzione sembra aver recepito in modo adeguato l'importanza della scuola e dell'istruzione in generale, facendone uno dei principi cardine del suo disegno, in particolare, ma non solo, negli artt. 33, 34 e 35.

¹ La relazione integrale è scaricabile a partire dall'URL: http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/ddl/00Anc.pdf

SECONDA PARTE

Dopo averne esposto i contenuti il candidato risponda a due delle domande che seguono:

1. A parere del candidato il riferimento ai “capaci e meritevoli, anche se poveri” è stato attuato?
2. Secondo il candidato, nel sistema di istruzione italiano la presenza, sia pure minoritaria, di scuole private accanto a quelle pubbliche rappresenta un valore aggiunto? Per quale ragione?
3. Le necessità finanziarie del sistema di istruzione vengono coperte dalle entrate derivanti dalla fiscalità generale (imposte in particolare); questo dipende da una precisa scelta del legislatore che individua nell’istruzione un interesse di carattere generale. Quale?
4. Quali sono i vantaggi individuali di tipo economico che derivano dal raggiungimento di un titolo di studio più alto?

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l’uso del dizionario di italiano.

È consentito l’uso dei seguenti sussidi: Costituzione Italiana; Codice Civile e leggi complementari non commentati.

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

PROPOSTA DI SOLUZIONE

di Bruno Demasi

PRIMA PARTE

La democrazia nel nostro Paese è l'esito di un lungo cammino storico, realizzatosi nei fatti soltanto il 2 giugno 1946 allorché, per la prima volta, viene applicato il suffragio universale. Si tratta, anche simbolicamente, del battesimo del nuovo Stato, non solo rispetto alla drammatica esperienza del regime fascista appena conclusa, ma anche rispetto al vecchio Stato liberale elitario, cui era occorso oltre mezzo secolo per riconoscere il suffragio universale maschile.

L'altissima partecipazione (circa il 90%) al voto per l'elezione dell'Assemblea costituente, tratto che rimarrà peculiare della democrazia italiana per molti decenni, è il segno di quanto fosse matura la richiesta di partecipazione. L'inclusione delle masse nello Stato era stata condotta in modo molto timido e con evidenti contraddizioni dallo Stato liberale. Molto più attivo si era invece dimostrato, anche da questo punto di vista, il fascismo, che però aveva incluso le masse con le modalità proprie dello stato totalitario.

Non si trattava dunque di partire da zero, ma di "educare" gli italiani, anche con un'azione pedagogica, a una nuova consapevolezza dei loro rapporti con lo Stato.

Le forme attraverso le quali il popolo italiano avrebbe potuto finalmente esercitare la sovranità solennemente affermata nell'art. 1 della Costituzione erano innanzitutto quelle tipiche delle democrazie rappresentative. Era tuttavia chiaro ai costituenti anche il ruolo centrale da assegnare, in questo quadro, alla scuola, un'istituzione spesso asservita, in passato, all'ideologia di Stato e caratterizzata in quegli anni dalle conseguenze della guerra: distruzioni, disagi materiali e strutturali.

Il brano proposto è tratto dalla relazione che Meuccio Ruini tenne, il 6 febbraio 1947, all'Assemblea costituente per illustrare il progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione dei 75, da lui presieduta.

All'indomani del secondo conflitto mondiale, l'Italia presentava ancora tassi di analfabetismo molto più alti di quelli di Paesi a essa simili per dimensioni e vicende storiche. Inoltre, come accadeva anche in altri campi, notevoli erano le differenze tra diverse aree del Paese.

Si stava aprendo una nuova epoca in cui lo Stato per mantenere la promessa verso i propri cittadini di un crescente benessere, almeno materiale, in una società di massa in continua e sempre più rapida evoluzione, avrebbe dovuto garantire pari opportunità per tutti, smussando le maggiori iniquità sociali e riconoscendo diritti fondamentali, come quelli alla salute e all'istruzione.

Dunque vi era la necessità di cogliere l'occasione della "rinascita" del Paese in tutte le sue componenti, per imprimere una svolta irreversibile alla decennale lotta all'analfabetismo, che consentisse all'Italia di partecipare al novero delle nazioni più avanzate. Questo obiettivo non poteva andare disgiunto da quello di una più equa armonizzazione dei livelli di istruzione tra aree e tra classi nel Paese.

Apparve evidente ai costituenti che un obiettivo così ambizioso, anche in termini economici, richiedesse, al di là di qualunque posizione ideologica, un massiccio intervento dello Stato, che però non si sarebbe tradotto (nelle parole dello stesso Ruini) in una presenza esclusiva, né in un pericolo totalitario, stante la previsione dell'art. 33 comma 3, secondo la quale enti e privati (soggetti però agli obblighi e ai requisiti posti dalle leggi dello Stato per conseguire la parità con le scuole statali) hanno diritto di istituire scuole e istituti di educazione. Fondamentale anche il comma 1 dello stesso articolo, per il quale l'insegnamento di arte e scienza è libero. Corollario quest'ultimo, quasi ovvio, della libertà di manifestazione del pensiero affermata nell'art. 21.

Nelle norme relative alla scuola sembrano precipitare, come in altre parti del dettato costituzionale, quei principi definiti "qualificanti" da insigni giuristi, che ritroviamo nella Prima parte della Costituzione: la salvaguardia puntuale del sistema delle libertà; la centralità della persona, che, con le sue molteplici dimensioni, è centro e fine del dettato costituzionale; la valorizzazione dell'uguaglianza che non può limitarsi al mero aspetto formale di uguaglianza dinanzi alla legge, ma che richiede allo Stato un'azione propositiva a vantaggio dei meno abbienti.

L'ultima parte del brano proposto richiama un elemento tuttora di grande attualità: il rapporto tra la qualità del capitale umano (anche dipendente dalla qualità del sistema scolastico) e le ricadute in termini di benessere sociale ed economico che questo genera. A questo proposito, rispetto al passato è mutato il ruolo che lo Stato può svolgere. In un contesto in cui le esperienze in rete aumentano le aspettative degli individui, lo Stato non è più polo di sviluppo né garante della coesione sociale, ma deve, attraverso il sistema di istruzione e conformandosi ai grandi orientamenti economici, assicurare e organizzare i nuovi apprendimenti che i ritmi accelerati del mondo e dei saperi oggi impongono a tutti.

SECONDA PARTE

Domanda 1

La previsione di rendere possibile l'accesso ai più alti gradi dell'istruzione ai capaci e meritevoli, anche se non abbienti, costituisce senz'altro un coerente sviluppo del contenuto del secondo comma dell'art. 3. È però evidente che, soprattutto in società complesse come la nostra, una norma "di principio" realizza la propria efficacia solo a seguito dell'applicazione di una puntuale norma legislativa.

Nel nostro Paese due elementi hanno reso difficile l'applicazione del principio costituzionale in oggetto:

- una politica delle borse di studio non sempre stabile e comunque poco generosa, soprattutto se confrontata con quella di Paesi simili all'Italia;
- la non sempre adeguata capacità dell'amministrazione di garantire, attraverso il regime dell'autodichiarazione, che le borse stanziate beneficiassero chi era in possesso dei requisiti richiesti invece di contribuenti infedeli.

Tale aspetto appare particolarmente rilevante rispetto agli studi universitari, tanto che, anche a seguito della crisi economica, si è assistito negli ultimi anni a una riduzione sensibile delle immatricolazioni nelle università italiane.

Domanda 2

La possibilità costituzionalmente garantita per i privati di istituire scuole, come recita il terzo comma dell'art. 33 della Costituzione, è da sempre oggetto di dibattito politico e culturale.

In realtà, oggetto del contendere non è tanto la possibilità di istituire scuole private, quanto il passo in cui si afferma l'inesistenza di oneri a carico dello Stato. Sino all'emanazione della normativa che ha riconosciuto alle scuole statali la cosiddetta autonomia, la norma sopra richiamata è stata rispettata alla lettera. Con gli interventi legislativi adottati tra la fine degli anni Novanta e i primi anni del nuovo millennio, invece, numerose sono state le norme, contenute soprattutto nelle leggi di bilancio, che hanno riconosciuto stanziamenti più o meno cospicui a quelle che nel frattempo avevano assunto la denominazione di scuole paritarie, anche a fronte di tagli pesanti alla scuola statale.

I sostenitori della scuola privata sostengono che, pur a fronte di numeri piccoli nel quadro complessivo del sistema di istruzione, la pluralità dell'offerta formativa rappresenti una ricchezza del sistema e una garanzia di libertà per i fruitori: gli studenti e le loro famiglie.

Domanda 3

Il diritto all'istruzione è uno dei diritti che caratterizza lo stato sociale o welfare state, la forma di stato affermata in Europa dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Con tale forma di stato si affermano i diritti cosiddetti universalistici, quelli cioè che lo Stato ritiene di dover garantire a tutti ai fini dello sviluppo armonico e del progresso della società. È per questa ragione che il legislatore pone a carico della fiscalità generale il finanziamento del sistema di istruzione: poiché ritiene interesse generale, cioè della maggior parte della collettività, il fatto che questa sia in grado di riprodurre e trasmettere la cultura, formando persone e cittadini in grado non solo di conservare, in una visione statica, i valori di quella, ma anche di rinnovarla adeguandola ai cambiamenti intervenuti nella società.

Domanda 4

È opinione comune, perché suffragata da evidenze ormai decennali, che vi sia un'elevata correlazione tra livelli di istruzione e di benessere. Questo è stato vero per i cosiddetti paesi avanzati prima, ma lo è anche per i cosiddetti emergenti ora, i cui brillanti risultati economici sono anche il prodotto dell'investimento in istruzione operato ormai da alcuni decenni. A livello individuale i vantaggi economici legati al possesso di un elevato livello di istruzione sono di diverso ordine. Va precisato però che per livello elevato non debba intendersi solo il livello di istruzione, ma anche la qualità del percorso formativo effettuato. In altri termini, c'è differenza tra una laurea con una votazione di 110 e lode e una con 66. La carriera scolastica brillante garantisce, nel tempo, remunerazioni più alte e tempi di placement più rapidi; quest'ultimo aspetto produce un ulteriore beneficio in termini economici perché, a parità di altre condizioni, garantisce nel corso del ciclo di vita lavorativo un reddito medio più elevato e anche una migliore rendita pensionistica.

La correlazione fra qualità del capitale umano e alte retribuzioni trova un'ulteriore conferma nell'economia dei settori hi-tech, in cui le imprese preferiscono insediarsi, nonostante gli alti costi di gestione, in quelle zone (San Francisco, Silicon Valley ecc.) dove è possibile sfruttare quelle che gli economisti chiamano le "forze di agglomerazione":

- un mercato del lavoro denso, in cui vi è una buona offerta di lavoratori ben preparati;
- la presenza di fornitori di servizi specializzati;
- gli effetti diffusivi del sapere.